

Comune di Amatrice
Partenza
Prot. N. 0002858
del 20-10-2016
Ufficio RAGIONERIA
Categoria 10 Classe 6 Fascicolo 1

COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

Ordinanza n. 103 del 19 Ottobre 2016

OGGETTO: PROPOSTA DI LOCAZIONE TEMPORANEA DI TERRENO (IDENTIFICATO ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO – SERVIZI CATASTALI, FG. 93, PARTICELLE 320) DA ADIBIRE AD INSEDIAMENTO DEL "POLO COMMERCIALE"

IL SINDACO

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 26 novembre 1980, n.776 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n.874 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale del Lazio 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", con particolare riguardo agli artt. 17 e 163;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016 n. T00178, recante "Dichiarazione dello "Stato di Calamità Naturale" ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli, Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con cui si è dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, in conseguenza di eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abbruzzo, Lazio, Umbria e Marche;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388, con la quale è stata istituita la Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) a Rieti;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del Lazio del 25 agosto 2016, n. 517, con la quale sono stati stanziati i primi fondi regionali per far fronte alla situazione di emergenza, ai fini della salvaguardia delle vite umane e di assistenza alla popolazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del Lazio del 9 settembre 2016, n.521 recante "Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 28. Attivazione per il coordinamento della gestione dell'emergenza, legata agli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016, di un Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) per i Comuni di Amatrice e di Accumoli e di un Centro Operativo Intercomunale per i Comuni di Borbona, Cittareale, Leonessa, e Posta";

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 50 e 54;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare delle funzioni sociali;

RILEVATO che in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 , a seguito dei crolli e delle distruzioni di edifici pubblici e privati, compresi quelli adibiti a funzioni commerciali che risultano di estrema importanza per il ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione;

RILEVATO che in ragione di quanto accaduto si rende necessaria la realizzazione di strutture idonee ad accogliere le funzioni commerciali di cui sopra e che sussiste la grave e urgente necessità pubblica di procedere al reperimento di aree per l'insediamento del "Polo Commerciale" ove concentrare le suddette funzioni;

TENUTO conto che i moduli mobili da realizzare per le suddette funzioni, realizzati ai sensi dell'art.2 della legge 24 giugno 2009, n. 77 e s.m.i., non comportano una alterazione permanente dello stato dei luoghi né arrecano pregiudizio ai valori paesaggistici, in ragione della loro destinazione ad uso transitorio e della rimovibilità degli stessi al cessare delle esigenze emergenziali;

PRECISATO che, pertanto, sussiste la grave e urgente necessità pubblica di acquisire la disponibilità, anzitutto attraverso la locazione, di aree da adibire a "Polo Commerciale" sino alla ricostruzione degli edifici distrutti o dichiarati inagibili;

PRECISATO che, per la realizzazione del nuovo "Polo Commerciale" e dei correlati servizi, fondamentali per il sostegno alla popolazione, si ritiene necessario procedere all'acquisizione di aree, idonee al suddetto insediamento, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 e successive modificazioni, nonché in deroga al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e agli strumenti urbanistici vigenti;

VISTO gli articoli 49 e 50 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

VISTO il Piano di emergenza comunale;

INDIVIDUATI nei seguenti terreni:

- Località **AMATRICE CENTRO**

  Area n. **5,** foglio **93** mappale **320** Porz. **AA** e **AB** Sup. Mq. **2.110,** di proprietà di:
- D`ORAZIO Ernesta nata a ROMA il 05/01/1919;
- D`ORAZIO Gioacchino nato a ROMA il 01/01/1925;
- D`ORAZIO Luca Evingelista nato a ROMA il 10/05/1958;
- D`ORAZIO Marco nato a ROMA il 17/11/1955;

quelli idonei alla funzione di che trattasi;

VISTA la nota prot. 2668 del 17/10/2016 ed il relativo allegato sottoscritto dai proprietari in elenco, ricevuta a mezzo e-mail nella medesima data, con il quale gli stessi dichiaravano la propria disponibilità a cedere in locazione all'Ente il terreno di cui sopra;

ORDINA

1. per le ragioni esposte nelle premesse, con effetto immediato, di proporre l'acquisizione della disponibilità, tramite locazione e previa stipula di apposito contratto della durata di 10 (dieci) anni, di parte del seguente terreno:

Località **AMATRICE CENTRO**, Area n. **5** foglio **93** mappale **320** (Porz. 1 e 2) Sup. Mq. **2.110** costituita dai terreni identificati come nell'elenco appresso riportato:

1. Terreno iscritto al catasto terreni del Comune di Amatrice (Codice: A258) (RI), identificato all'Agenzia del Territorio – servizi catastali, fg. 93 particella 320 (porzione AA di are 20 e ca 00, reddito Dominicale di euro 0,83 e reddito Agrario di euro 0,41 e porzione AB di are 01 e ca 10, reddito Dominicale di euro 0,26 e reddito Agrario di euro 0,31)

di proprietà di:

- Sig.ra D'Orazio Ernesta nata a Roma il 05/01/1919 C.F. DRZRST19A45H501M proprietaria per 2/6;
- Sig. D'Orazio Gioacchino nato a Roma il 01/01/1925 C.F. DRZGCH25A01H501S proprietario per 2/6;
- Sig. D'Orazio L. Evangelista nato a Roma il 10/05/1958 C.F. DRZLVN58E10H501D proprietario per 1/6;
- Sig. D'Orazio Marco nato a Roma il 17/11/1955 C.F. DRZMRC55S17H501H proprietario per 1/6.

occorrente per la realizzazione del "POLO COMMERCIALE".

2. Di stabilire che è facoltà dell'Amministrazione recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione, dando comunicazione al Locatore con preavviso di tre mesi.

3. Di stabilire che in ogni caso tali terreni verranno riconsegnati ai soggetti legittimati nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della consegna, una volta terminata la locazione.

4. Di precisare che al momento della immissione in possesso verrà presa nota delle utenze attive e redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con il proprietario. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali relativi al bene da locare.

5. Le spese per le utenze (energia elettrica, gas, acqua, ecc ...), eventualmente gravanti sull'area locata, sono a carico del Conduttore a partire dalla data di inizio della locazione.

6. Che il canone di locazione è determinato, sulla base dell'apposito verbale di consistenza, prendendo a riferimento i parametri della delibera comunale, ove emanata, in materia di indennità per l'occupazione o, in assenza di essa, secondo i criteri di cui agli artt. 49 e 50, comma 1 del D.P.R. 327/2001, con una maggiorazione fissa complessiva del 3%.

7. Che il canone di locazione sarà aggiornato, di anno in anno, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie.

8. Per la durata della locazione, al proprietario ove coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, spetterà altresì un'indennità aggiuntiva determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, in analogia a quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. n.327/2001.

9. Per la durata della locazione, spetterà un'indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura di locazione o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare del tutto o in parte l'area oggetto di locazione direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità, in analogia a quanto disposto dall'art. 42 del D.P.R. n.327/2001.

10. Che il proprietario dovrà garantire l'immissione in possesso dei terreni sopra indicati nel termine indicato dal contratto di locazione, mediante eventuale consegna delle chiavi di accesso al fondo.

11. Che all'atto della restituzione sarà redatto, in duplice esemplare, verbale di descrizione sommaria dell'immobile locato. In caso di assenza del proprietario, si procederà a cura dell'Ufficiale incaricato, alla presenza di due testimoni designati dal Sindaco.

12. Di notificare il presente provvedimento ai proprietari summenzionato.

Responsabile del procedimento è l'ing. Amici Romeo presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

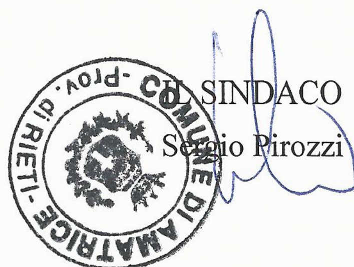
Contro la presente Determinazione sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg

decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

13. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Rieti e alla Regione Lazio.

Amatrice, li 19.10.2016



IL SINDACO
Sergio Pirozzi

S.A.E. 5
STATALE
STRADA
320
461
461+
25
94
95
462+
506+
466
97
97+
890
705
447
447+
541
541+